

Risoluzione sulla disciplina dell'accesso in magistratura alla luce delle novità introdotte dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.

(Deliberazione del 4 giugno 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 giugno 2008, ha adottato la seguente delibera:

"

rilevato che la riforma della disciplina dell'accesso in magistratura, contenuta nella legge 25 luglio 2005, n. 150, e nel successivo decreto legislativo 20 aprile 2006, n. 160, è stata in un primo momento sospesa dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, e poi in prosieguo modificata dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111;

rilevato che i profili di novità introdotti dalla Legge n. 111/2007 possono sinteticamente individuarsi:

- nella previsione che il concorso per la "nomina a magistrato ordinario" debba essere bandito "con cadenza di norma annuale in relazione ai posti che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento";

- quanto alle prove concorsuali, nelle innovazioni introdotte per alcune delle materie della prova orale (diritto fallimentare anziché industriale, diritto internazionale pubblico e privato, elementi di ordinamento giudiziario e indicazione delle lingue straniere su cui, a scelta del candidato, potrà svolgersi il relativo colloquio), nella eliminazione, nell'ambito delle prove orali, del "colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione", e soprattutto nella eliminazione della opzione per l'accesso a posti nella funzione giudicante o requirente, prevista originariamente nel decreto legislativo 160/2006 quale requisito di ammissibilità della domanda;

- quanto ai requisiti per l'ammissione al concorso, confermando la scelta di delineare un concorso di secondo grado e precisando taluni requisiti già precedentemente previsti, nell'introduzione di ulteriori titoli di legittimazione (ammissione dei magistrati amministrativi e contabili, dei procuratori dello Stato, dei dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, nei termini previsti dalla lettera c) dell'art. 2 del decreto 160/2006, del personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza) e nella specificazione, tra le condizioni di ammissione, che i candidati siano di "condotta incensurabile" e non siano stati "dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami per la nomina a magistrato ordinario, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";

- nella integrale modifica dell'art. 5 del decreto legislativo 160/2006 recante la disciplina della Commissione di concorso e nelle integrazioni apportate al successivo articolo relativo alla disciplina dei lavori della Commissione;

rilevato, in particolare, in ordine alla Commissione di concorso, che occorre procedere all'esame della sua composizione, delle cause di incompatibilità e dei principi cui è conformata la sua azione;

rilevato, quanto alla composizione, che a differenza del testo originario dell'art. 5, la Commissione ha ora una composizione fissa, essendo costituita da un "magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio Universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'Albo speciale dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale Forense". Viene meno, pertanto, la distinzione tra componenti effettivi e componenti supplenti che - prevista nella disciplina previgente dall'art. 125 ter comma 1 bis R.D. 30 gennaio 1934 n.12 (come integrato dalla legge n.48/2001) in relazione alla commissione cd. di "immediato insediamento" operativa, in

composizione ridotta, solo per l'espletamento della prova scritta e riprodotta anche nel testo originario dell'art. 5 - aveva dato luogo, nella prassi applicativa, alla designazione, anche per la Commissione in composizione ordinaria, di un numero di componenti supplenti corrispondente a quello dei componenti effettivi, al fine di consentire le eventuali sostituzioni che si fossero rese necessarie in corso di attività. La mancata previsione, nella disciplina attuale, della figura del componente supplente, essendo venuta meno, peraltro, anche la composizione ridotta della Commissione di immediato insediamento, non consente, dunque, di procedere alla designazione dei componenti di tale categoria. A tale conclusione si perviene, oltre che per un evidente argomento di ordine letterale, anche in ragione di un riferimento sistematico alla disciplina della revoca del componente, in caso di mancata partecipazione ad una delle sedute collegiali della Commissione dedicate all'approvazione dei criteri per la omogenea valutazione delle prove scritte e orali. In tal caso infatti, l'attuale testo del comma 3 dell'art. 5 stabilisce che si debba procedere alla nuova nomina del componente revocato, senza fare alcun riferimento ad una sua sostituzione con altre modalità, che sarebbe invece stata prevista laddove fossero stati designati dei componenti supplenti. In ogni modo ritiene il Consiglio che, pur non potendo procedere, come in passato, alla designazione di componenti effettivi e di un pari numero di componenti supplenti, si debbano designare comunque, oltre ai componenti magistrati della Commissione, anche un pari numero di magistrati "idonei alla designazione", cui il Consiglio potrà attingere in caso di sostituzione per revoca ai sensi del citato comma 3, ovvero in ogni altra ipotesi di sostituzione. L'evidente ragione di tale scelta risiede nel fatto che appare rispondere a criteri di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa individuare prima dell'inizio dei lavori della Commissione, e secondo gli stessi criteri di selezione, anche coloro che in ipotesi potranno essere chiamati a far parte della Commissione nel corso dei suoi lavori. Tale scelta risponde, peraltro, anche ad una esigenza di celerità della procedura di sostituzione, che difficilmente potrebbe garantirsi qualora si dovesse effettuare l'integrale rinnovazione del procedimento di designazione.

Riguardo, poi, alla nomina dei componenti che siano professori universitari o avvocati, il profilo di innovazione, sia rispetto alla disciplina previgente che al testo originario del decreto legislativo oggetto di esame, è rappresentato dalla loro designazione "su proposta" rispettivamente del "Consiglio universitario nazionale" e del "Consiglio nazionale forense". Ritiene questo Consiglio che, al fine di dare applicazione alla legge, debba essere avviata con tali Organi rappresentativi una interlocuzione finalizzata ad acquisire l'indicazione dei componenti da nominare appartenenti alle rispettive categorie, senza che possano residuare nella designazione margini di scelte discrezionali del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene, tuttavia, il Consiglio, sempre al fine di garantire il perseguimento delle finalità sopra indicate con riguardo alla designazione dei componenti magistrati, che si debba richiedere sia al C.N.F. che al C.U.N. l'indicazione, oltre che dei cinque professori e dei tre avvocati da designare componenti, anche di un pari numero di soggetti "idonei alla designazione" cui il Consiglio superiore potrà fare riferimento per le eventuali sostituzioni;

ritenuto, dunque, di dovere procedere, nel rispetto dei criteri indicati, alla designazione dei componenti magistrati della commissione, acquisendone preventivamente la disponibilità, mediante separato interpello;

rilevato, quanto alla disciplina dell'incompatibilità, che viene ribadito il divieto di essere nominato componente della Commissione per coloro che ne abbiano fatto parte in uno degli ultimi tre concorsi e viene introdotto un ulteriore divieto per coloro che - magistrati, avvocati o professori universitari - abbiano prestato, **negli ultimi dieci anni**, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, dovendosi, tuttavia, ritenere esclusa dall'ambito di applicazione del divieto l'attività di docenza svolta presso le scuole di specializzazione per le professioni legali;

rilevato, quanto alla disciplina dei lavori della Commissione, che essa risponde all'esigenza di garantire la massima collegialità nella definizione dei criteri di valutazione e nella loro applicazione, oltre ad assicurare il rispetto del termine di definizione della procedura concorsuale entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso;

delibera

- di procedere, mediante separato interpello, all'acquisizione delle disponibilità dei magistrati tra i quali saranno designati i ventuno componenti magistrati della Commissione ed individuati i ventuno magistrati idonei alla designazione;
- di invitare il Consiglio Nazionale Forense a formulare la propria proposta di tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori che saranno nominati componenti della Commissione esaminatrice e di tre avvocati idonei alla designazione;
- di invitare il Consiglio Universitario Nazionale a formulare la propria proposta di cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame che saranno nominati componenti della Commissione esaminatrice e di cinque professori idonei alla designazione."